

A.C. 1542-B

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni

– Ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il processo di semplificazione amministrativa avviato con il disegno di legge n. 1542-B che porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;

tale processo impone una modifica sostanziale del ruolo delle associazioni di rappresentanza delle autonomie locali;

le associazioni chiamate a rappresentare comuni, province e città metropolitane avranno un ruolo decisivo nella gestione del complicato periodo di transizione che seguirà alla trasformazione delle province in enti di secondo grado governati da sindaci e consiglieri comunali e all'istituzione delle città metropolitane e all'unione e fusioni di comuni;

la complessità del processo, soprattutto nella prima attuazione, vedrà impegnati in spirito di collaborazione e di reciproco sostegno i comuni, le province e le città metropolitane nell'assicurare la gestione di tutte le fasi di riorganizzazione e redistribuzione delle funzioni sul territorio;

il percorso avviato potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;

è necessario che il percorso sia costantemente monitorato e supportato, nello spirito di proseguire l'operazione di snellimento, semplificazione, razionalizzazione e trasparenza delle autonomie locali;

il comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame indica la necessità di stabilire «le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma» attraverso un accordo sancito dalla Conferenza unificata,

impegna il Governo:

a favorire, attraverso gli atti necessari, il processo di integrazione tra l'Anci, in quanto associazione di rappresentanza generale dei comuni e delle Città metropolitane, e l'Upi, in quanto associazione di rappresentanza generale delle province, a livello nazionale e regionale, per consentire agli enti locali e ai loro amministratori di continuare ad avere il supporto necessario attraverso un sistema integrato che favorisca il percorso di riorganizzazione e l'efficiente ed efficace attuazione della riforma;

ad assicurare la piena partecipazione di Anci e Upi nella fase di predisposizione dei programmi operativi e nella fase di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, previste dal comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

9/1542-B/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zoggia, Fregolent, D'Ottavio, Zardini, Melilli, Paola Bragantini, Brandolin, Lodolini, Russo, Cenni.

La Camera,

premessi che:

in relazione al testo della riforma delle province approvato dal Senato ed ora approvato alla Camera dei deputati, i commenti apparsi sulla stampa hanno destato alcune perplessità in merito alla durata del mandato dei consiglieri provinciali in carica;

è emersa, in particolare, la tesi secondo la quale tali amministratori decadano il giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma e non possano concludere il loro mandato elettivo alla scadenza naturale dello stesso;

tale impostazione, che, invero, non pare trovare fondamento in alcuna esplicita disposizione del legislatore, viene fatta desumere dalla previsione contenuta nel comma 82 dell'articolo unico del disegno di legge, ai sensi del quale «il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (...) assumendo anche le funzioni

del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione (...) fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;

a ben vedere, a prescindere dalla circostanza che la *voluntas legis* non è quella di interrompere il mandato elettivo dei consiglieri provinciali prima della scadenza naturale, le disposizioni contenute nella riforma ed altre ancora in vigore vanno esplicitamente nella direzione opposta;

entrando maggiormente nel dettaglio, lo stesso comma 82 introduce la previsione sopra richiamata dopo avere precisato espressamente «Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» (...);

il comma 79, lettera a), prevede che l'elezione del nuovo consiglio provinciale, così come previsto dalla riforma, è indetta entro il 30 settembre 2014 «per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014», il che, con ogni evidenza, lascia impregiudicata la scadenza naturale, nel 2014, per fine mandato, degli organi attualmente in carica;

anche la lettera b) del medesimo comma conferma la stessa intenzione, laddove stabilisce che «successivamente a quanto previsto alla lettera a)», ossia, per le province i cui organi scadono per fine mandato oltre il 2014, l'elezione va indetta «entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali»;

da quanto è dato desumere, la *ratio* delle lettere a) e b) del comma 79 sta proprio nella necessità di armonizzare, in modo graduale, l'insediamento dei nuovi organi provinciali con l'imprescindibile rispetto della conclusione dei mandati in corso;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.147, alle quali si intende derogare con il comma 82 della riforma, stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, «relative al commissariamento delle amministrazioni provinciale» si applicano «ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014». Il comma 325 ha voluto, cioè, incidere sulla durata delle regole del commissariamento straordinario contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e richiamate nel citato comma 115 per la gestione provvisoria, non più limitata alle province con organi in scadenza naturale tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, ma estesa anche a quelle con organi in scadenza naturale tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014;

per le ragioni sopra dette sembra potersi concludere che è a queste disposizioni sul commissariamento delle province che vuole derogare il citato comma 82 della riforma, con il mantenimento in carica, a titolo gratuito, sia del presidente, quale commissario con gli stessi poteri del consiglio, sia della giunta sino all'insediamento dei nuovi organi, (comunque non oltre il 31 dicembre 2014);

alla luce delle predette considerazioni, non può non concludersi che tale forma di gestione commissariale decorrerà dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato prevista per l'anno in corso;

peraltro, a rafforzamento di tale conclusione, è altresì dirimente la vigente disposizione, di cui al citato articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, penultimo periodo – estranea alle richiamate regole relative al commissariamento pur contenute nei periodi precedenti dello stesso comma – secondo la quale «Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati». E la riforma, in discussione ora alla Camera dei deputati, non solo non intacca tale disposizione, ma addirittura la dà per presupposta nelle sue previsioni, così come chiarito nelle precedenti osservazioni,

impegna il Governo

a fornire adeguati chiarimenti sulla conferma della scadenza naturale del mandato degli amministratori in carica.

9/1542-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) [Fucci](#), [Distaso](#), [Marti](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 48, del disegno di legge in esame prevede il trasferimento del personale delle province alle città metropolitane;

l'articolo 1, comma 96, lettera a), prevede il trasferimento del personale delle province alle relative amministrazioni in relazione al trasferimento delle funzioni;

le province hanno in alcuni casi esternalizzato servizi costituendo società partecipate trasferendo alle stesse

personale pubblico;

il protocollo d'intesa di Governo, Regioni, Anci e parti sociali del 19 novembre 2013 ha istituito tavoli permanenti di confronto tra le parti per salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le tutele dei livelli occupazionali del personale degli enti destinatari del riordino, in ragione degli interventi di cui al disegno di legge in esame, anche al personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni che sia transitato, per effetto di esternalizzazioni, a società partecipate dalle province. Le disposizioni del presente disegno di legge, nonché le finalità del protocollo d'intesa del 19 novembre 2013, dovranno essere intese a garantire le suddette tutele.

9/1542-B/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Roberta Agostini.

La Camera,

premesso che:

i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;

i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;

nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.

9/1542-B/4. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. D'Ottavio, Giorgis, Cenni.

La Camera,

premesso che:

è tra le priorità programmatiche di Governo e Parlamento il sostegno della lettura e della cultura come strumenti per garantire la crescita civile ed economica del Paese, nonché come elemento di integrazione ed emancipazione;

col decreto c.d. «Svuota Province» e il riordino dei diversi livelli di governo, viene meno quel ruolo di coordinamento che hanno avuto, in molti casi, le Province nell'ambito dei servizi culturali dal punto di vista della *governance* e della gestione delle risorse trasferite per sostenere lo sviluppo della cultura;

uno dei servizi gestiti in molti casi dalle province è quello legato ai sistemi bibliotecari provinciali che, mettendo in rete i comuni, attraverso le proprie raccolte ed i propri servizi, la piena affermazione del diritto di ogni cittadino ad una formazione continua durante tutto l'arco della vita e ad esplorare la propria personale strada verso l'informazione e la conoscenza;

il bilancio sociale dei sistemi bibliotecari provinciali, documento che ne misura il loro impatto sociale ed economico, è positivo e mostra le economie di scala che i suoi servizi producono a favore dei cittadini (efficacia) ed il livello di gradimento di cui gode da parte dei suoi utenti (efficienza);

la gestione associata permette di contenere i costi e rendere più efficienti i servizi attraverso la condivisione di strumenti e di lavoro come mezzi informatici, acquisti coordinati, servizi di trasporto, condivisione del patrimonio bibliografico, e altro. (si prendono a titolo esemplificativo i numeri della provincia di Verona con un bacino di utenza di circa 566.000 abitanti con 607.416 prestiti annui: considerato che il costo medio di un libro nel 2012 è stato di – 19,70, il totale il risparmio realizzato per i cittadini attraverso il servizio di prenotazione e di prestito ammonta per il 2012 a – 11.966.095,00) il servizio di inter prestito;

i servizi bibliotecari provinciali rispondono, così come organizzati nell'esperienza veronese a partire dal 2004 e che è diventata un modello esportato in altre realtà italiane (es.: Padova, Brescia, Cremona, Milano, ecc.), a quanto indicato dal legislatore del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivi

aggiornamenti, in particolare: articolo 68, comma 1. lettera c.), poiché utilizzano strumenti tecnologici *open source* e cioè non soggetti a vincoli di proprietà (licenze), ma nella piena disponibilità dell'amministrazione,

impegna il Governo a:

garantire la sopravvivenza dei servizi culturali, quali i sistemi bibliotecari provinciali, anche in seguito alla riorganizzazione dei livelli amministrativi, con l'individuazione di un ente guida che possa svolgere quel ruolo di coordinamento organizzativo e di risorse, in molti casi svolto dalle province, che consenta la sopravvivenza di queste forme capillari di diffusione della cultura e promozione della lettura e di sviluppo delle biblioteche come centri di formazione permanente, educazione all'informazione, emancipazione culturale e centri di confronto critico con il mondo della cultura e dell'informazione;

favorire piani di compartecipazione alle spese di gestione tra i comuni delle stesse province e la creazione di centri servizi che svolgano le funzioni di coordinamento, di manutenzione degli applicativi, di formazione, di *help desk*, di catalogazione, sui quali convogliare risorse statali, per conservare e promuovere la nascita di sistemi bibliotecari integrati che possano permettere agli utenti un unico accesso a diverse tipologie di biblioteche, da quelle di pubblica lettura, dislocate solitamente in provincia e con ridotti finanziamenti per acquisti e servizi, a quelle storiche, di conservazione o di documentazione specialistica del territorio, nell'ottica del risparmio e delle sinergie tra enti territoriali.

9/1542-B/6. Zardini, Rampi, Gasparini, Manzi, Mauri, Narduolo, Rotta, Scuvera, Cominelli, Casati, Cova, Malpezzi, Dal Moro, D'Arienzo, Zoggia.

La Camera,

visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;

visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;

interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a dare adeguata informazione ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.

9/1542-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Cimbro, Fregolent, D'Ottavio, Cenni.

La Camera,

premesso che:

con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;

l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;

l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;

l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, esaminate le compatibilità finanziarie, che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge.

9/1542-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta). [Lodolini](#).

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in oggetto è stata modificata la norma che disponeva la possibilità di costituire ulteriori città metropolitane, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto era stato disposto a riguardo dal disegno di legge, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, registrassero una popolazione residente superiore a un milione di abitanti;

tale possibilità era subordinata all'assunzione di tale iniziativa da parte del comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentassero almeno 500.000 abitanti della provincia medesima;

tale facoltà era estendibile altresì al caso di due province confinanti che complessivamente avessero raggiunto la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, a condizione che l'iniziativa fosse esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che complessivamente potessero contare almeno 350.000 abitanti per provincia;

le predette disposizioni sono state cancellate da un emendamento del relatore, dopo che la Camera aveva raggiunto, dopo ampio e animato dibattito, tale soluzione e che la ristrettezza dei tempi di approvazione del provvedimento non ha consentito ripristinare,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità, non appena le condizioni lo consentiranno, di adottare iniziative, anche di tipo legislativo, volte a ripristinare la previsione soppressa.

9/1542-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta). [Gitti](#), [D'Arienzo](#), [Bazoli](#), [Cominelli](#), [Dal Moro](#), [Causin](#), [Matteo Bragantini](#), [Fitzgerald Nissoli](#), [Sberna](#), [Schirò](#), [Marzano](#), [Carra](#).

La Camera,

premessi che:

il processo di riforma delle amministrazioni locali avviato in Parlamento con il disegno di legge A. C.1542-B recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni» porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;

il processo di riforma impatterà fortemente sulle Province, comportando già nella fase iniziale una riorganizzazione della «*governance*» delle Province;

si ritiene che debba continuare ad essere valorizzato il patrimonio di competenze e professionalità tipico delle Province, anche alla luce delle importanti funzioni che tali enti continueranno ad esercitare: pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell'ambiente, viabilità extraurbana e trasporti, programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica, raccolta dati e assistenza tecnica ai comuni, singoli e associati, e agli enti locali del territorio, promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni in ambito occupazionale, che provvedimento in esame riconosce tra le funzioni fondamentali delle Province;

il provvedimento in esame attribuisce ulteriori funzioni alle province, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

le altre funzioni oggi esercitate dalle Province, dovranno essere trasferite ai comuni del territorio e alle Regioni, e

che questo processo avrà evidenti ripercussioni sulle risorse umane, finanziarie e strumentali delle province;

la prima fase di attuazione del processo di riordino istituzionale sarà particolarmente complessa, e potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;

esaminato il protocollo d'intesa siglato il 19 novembre 2013 tra il Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, La Conferenza delle Regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali che ritengono obiettivo primario la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a garantire e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità acquisite all'interno delle amministrazioni provinciali;
a prevedere che, in vista e comunque prima del trasferimento *de facto* delle funzioni attualmente in capo alle Amministrazioni provinciali, venga effettuata una puntuale ricognizione delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento e delle risorse umane preposte, nonché delle loro qualifiche, anche attraverso un puntuale monitoraggio, delle professionalità che operano nei diversi settori;

ad attivare un percorso concertato con l'Unione delle Province d'Italia (UPI), l'ANCI e le Regioni che garantisca il massimo supporto e accompagnamento di questo complesso processo di riordino, con particolare riferimento alla tutela del personale.

9/1542-B/10. *(Testo modificato nel corso della seduta).*

Russo, Catanoso, Cirielli, Petrenga, Cicu, Castiello, Sarro, Faenzi, Vito, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

La Camera,

premesso che:

i commi da 5 a 50 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano «Istituzione e disciplina delle città metropolitane»;

i commi 16 e 19 dell'articolo 1 dell'A.C. 1542-B prevedono che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo;

l'automatismo che intercorre tra la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco della città metropolitana crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana;

ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinate condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale;

impegna il Governo

a disciplinare con un provvedimento normativo, in considerazione della riserva di legge statale in materia elettorale, le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane.

9/1542-B/11. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Fabrizio Di Stefano, Squeri.

La Camera,

premesso che:

i commi 135 e 136 dell'articolo 1 del testo in esame, dispongono l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3);

al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono,

«prima di applicarla», (espressione, già prevista nel testo della Camera, che appare meritevole di un chiarimento), a rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese e altro), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

circa la rideterminazione del numero dei consiglieri, come pure per la previsione dell'eventuale terzo mandato dei sindaci (comma 138) si ricorda che, con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014, è stata fissata la data delle elezioni amministrative per il 25 maggio prossimo; il procedimento elettorale preparatorio pertanto è già in corso. Esso prevede, tra l'altro, la pubblicazione, da parte dei sindaci, del manifesto elettorale entro il 10 aprile e la presentazione, tra il 24 e 25 aprile, delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;

a procedimento elettorale già avviato, cambiare la normativa di riferimento potrebbe produrre un contenzioso tale da determinare un eventuale rischio di annullamento delle stesse elezioni amministrative,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per chiarire la portata applicativa delle disposizioni richiamate in premessa in riferimento alle prossime elezioni comunali del 25 maggio 2014, convocate con decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 20 marzo.

9/1542-B/12. [Bianconi](#).

La Camera,
premessi che:

nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria e di inefficienza degli apparati amministrativi, il presente disegno di legge mette in atto, in modo estemporaneo, confuso, irrazionale e soprattutto incostituzionale, interventi legislativi mirati al riordino delle province, che, in realtà, non risultano coerenti con gli obiettivi prefissati,

impegna il Governo

a farsi promotore di una riforma complessiva, organica e razionale in materia di enti locali, finalizzata a snellire e rendere più efficiente il sistema burocratico e amministrativo che grava sui cittadini, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica.

9/1542-B/13. [Palese](#).

La Camera,
premessi che:

il disegno di legge «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all'articolo 1, comma 85, reca disposizioni in merito al riordino delle funzioni delle province;

in particolare, al capoverso lettera *f*) del comma citato si specifica che spettano alle province quali funzioni fondamentali la «gestione dell'edilizia scolastica»;

tale disposizione pone diversi problemi interpretativi alla luce della normativa vigente;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23, dispone infatti che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia (*ex materne*), primarie (*ex elementari*) e secondarie di primo grado (*ex medie*); b) le Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

rispetto alla normativa vigente, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera *f*) del disegno di legge in esame, attraverso un generico riferimento alla «gestione dell'edilizia scolastica», sembrerebbe dunque estendere alle province ulteriori competenze in merito alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attualmente di competenza dei comuni;

la norma citata creerebbe dunque ulteriore confusione rispetto ad un sistema di competenze già definito, e si pone in maniera contraddittoria rispetto agli obiettivi dello stesso disegno di legge, di fatto sottraendo ai Comuni funzioni

che esercitano a pieno titolo secondo la normativa vigente, e allo stesso tempo rafforzando le funzioni di enti che il medesimo testo intende sottrarre alla rappresentanza democratica e trasformare in enti di secondo livello,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di propria competenza per chiarire le competenze di comuni e province in merito alla gestione dell'edilizia scolastica.

9/1542-B/14. Centemero.

La Camera,

premesse che:

i commi 135 e 136 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, dispongono l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3);

al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, «prima di applicarla», a rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese e altro), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

si tratta di un'espressione già presente nel testo approvato dalla Camera che merita gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità applicative della disposizione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per chiarire le modalità con cui i comuni debbano provvedere a rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori.

9/1542-B/15. Latronico.

La Camera,

visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;

visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;

interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a dare adeguate informazioni ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.

9/1542-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta). Castiello, Sarro, Russo.

La Camera,

premessi che:

i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;

i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;

nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.

9/1542-B/20. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Marotta, Russo, Sarro, Castiello.

La Camera,

premessi che:

con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;

l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;

l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;

l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di chiarire, esaminate le compatibilità finanziarie, che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge;

b) a valutare la possibilità di approfondire la reale compatibilità tra i compiti cui il presidente è chiamato nella fase transitoria e la gratuità stabilita dalla legge per lo svolgimento dei medesimi adempimenti.

9/1542-B/21. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Cenni, D'Ottavio, Carra.

La Camera,

premessi che:

nei comuni di grandi dimensioni i servizi socio-assistenziali fanno capo al comune stesso, mentre nelle realtà piccole l'assistenza socio-assistenziale è spesso delegata a consorzi fra comuni, comunità montane, Asl o convenzioni fra comuni, dando vita ad una rete di solidarietà che spesso identifica lo stesso territorio;

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali garantisce i servizi al fine di sostenere le «condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione», valorizzando e sostenendo le responsabilità delle famiglie;

sussiste quindi, ad oggi, un reale conflitto legislativo circa le norme che riguardano la natura, gli obiettivi, le

finalità e la gestione delle aziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali educativi e culturali;

all'articolo 9, comma 1 decreto-legge n. 95 del 2012 (recante «Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi»), il quale stabilisce che le regioni, le province e i comuni sono tenuti a sopprimere, ad accorparsi o, in ogni caso, ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali ex articoli 117 e 118 della Costituzione;

come è noto, tali disposizioni, in base al seguente comma 1-*bis*, non sono applicabili alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. Tale deroga rende esplicito il favore del legislatore verso enti, istituzioni e simili tra cui possono annoverarsi i consorzi, che, anche in base alla legislazione regionale, sono particolarmente presenti in campo socio-assistenziale operanti in tali ambiti di particolare impatto sociale. Alla luce della normativa sopravvenuta, pertanto, può sostenersi che l'obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall'articolo 2 comma 186, legge n. 191 del 2009, non sia più operante con riferimento ai consorzi socio-assistenziali, senza più distinzione tra l'esercizio di funzioni ovvero di servizi;

l'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), abrogando i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ha soppresso anche la cosiddetta norma in cui era contenuta la salvaguardia delle aziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali dall'inclusione degli enti da sopprimere previste dal decreto-legge n. 95 del 2012,

impegna il Governo

ad interpretare tale norma e ad applicarla prevedendo regole stringenti e vincolanti per la gestione e i costi di funzionamento di questi enti, ma escludendo in ogni caso la soppressione dei consorzi socio-assistenziali.

9/1542-B/22. *(Nuova formulazione)* Fiorio, Taricco, Bargerò.

La Camera,

premessi che:

nel disegno di legge in esame si stabilisce che le norme sono introdotte in attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione;

la riforma costituzionale dovrà porsi come obiettivo la soppressione del livello di governo provinciale nella sua attuale configurazione. Al tal fine dovrà essere modificato il testo costituzionale previsto dagli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133;

al fine di adempiere ad una riforma capace, da un lato, di razionalizzare la spesa pubblica e, dall'altro, di non paralizzare il Paese è necessario attribuire alla responsabilità delle singole regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale (numero dei comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economici,

impegna il Governo

a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, in occasione dell'esame delle riforme costituzionali, dell'abrogazione delle province nella loro attuale configurazione modificando gli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione.

9/1542-B/23. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Allasia.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento, così come formulato è privo di una visione strategica e programmatica, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio-lungo periodo fondate sul rilancio del Paese attraverso una politica seria di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della pubblica amministrazione;

la Corte dei conti, nel corso dell'audizione svoltasi il 16 gennaio 2014 nella I Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha ricordato che «le Province sono il comparto istituzionale che più ha contribuito in questi anni alla riduzione della spesa pubblica», ma ha sottolineato i rischi e i costi di una normativa «provvisoria» sugli enti locali in attesa di una

modifica della Costituzione futura ed incerta. La Corte inoltre ha evidenziato che la nascita delle città metropolitane e la normativa sulle Unioni di comuni può portare ad un aumento consistente di centri di spesa in concomitanza con la permanenza in vita delle istituzioni provinciali. Allo stesso tempo, il trasferimento delle funzioni amministrative provinciali ad altri livelli di governo può portare ad un sensibile aumento dei costi con riflessi negativi per la spesa pubblica e per il patto di stabilità;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*,

impegna il Governo

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni.

9/1542-B/24. [Guidesi](#).

La Camera,
premessi che:

il presente testo del disegno di legge, letteralmente prevede lo scioglimento dei consigli provinciali in carica dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione è manifestamente incostituzionale, stabilendo una interruzione anticipata e forzata del mandato elettorale, tanto è vero che lo stesso Ministro ha, in I Commissione del Senato della Repubblica, palesato la volontà di un intervento correttivo dell'attuale testo proprio al fine di non renderlo soggetto ad una sentenza di incostituzionalità,

impegna il Governo

a dare adeguata informativa ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda alla scadenza del quinto anno dalla proclamazione degli eletti.

9/1542-B/31. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. [Caparini](#).

La Camera,
premessi che:

i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;

i commi da 58 a 83 del medesimo articolo 1 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

è fondamentale l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata di cui ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;

nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.

9/1542-B/32. (Testo modificato nel corso della seduta). Fedriga.

La Camera,
premessi che:

l'irragionevolezza della norma del presente disegno di legge che prevede per i comuni interessati dall'aumento del numero dei consiglieri comunali e degli assessori la garanzia dell'invarianza di spesa. I comuni che andranno al voto a maggio hanno già deliberato il bilancio di previsione, quindi, il nuovo consiglio comunale e la giunta si troveranno *sic et simpliciter* nella condizione di avere delle spese maggiori rispetto a quelle preventivate e dovranno provvedere ad un assestamento, producendo nei fatti una rimodulazione delle poste di bilancio che potrebbe ripercuotersi su servizi essenziali,

impegna il Governo

a chiarire che l'invarianza di spesa dei bilanci comunali deve essere ottenuta soltanto mediante la rimodulazione dei costi sostenuti per i consiglieri comunali, il sindaco e i membri della giunta.

9/1542-B/34. (Testo modificato nel corso della seduta). Grimoldi.

La Camera,
premessi che:

il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge n. 138 del 2011) – da 6 a 10 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti; da 7 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; da 10 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prevedere alcuna norma transitoria rispetto alle prossime elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2014. La tornata amministrativa del maggio 2014 investe all'incirca 2.350 Comuni fino a 3.000 abitanti; circa 680 Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; circa 640 Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. I Comuni sopra ricordati rientrano nella categoria dei Comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali la normativa vigente (articolo 71, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) prescrive che ciascuna candidatura a sindaco sia collegata ad una lista, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. La lista va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere e delle collegate candidature a sindaco deve essere sottoscritta (per i Comuni sopra 1.000 abitanti) da un numero di elettori (graduato rispetto alla «taglia» dei Comuni, dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993);

le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3 della legge n. 53 del 1990);

la presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno, antecedenti la data di votazione (così l'articolo 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);

riguardo le sottoscrizioni, vale, inoltre, rammentare una giurisprudenza amministrativa orientata verso un 'collegamento' tra lista indicante i nominativi dei candidati e la sottoscrizione – talché una variazione dei nominativi della lista importa nullità della sottoscrizione. È ovvio quindi che le disposizioni introdotte mettono a rischio il normale svolgimento delle prossime elezioni amministrative e si presentano quindi rispetto agli effetti che produrranno manifestamente incostituzionali ai sensi del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a chiarire le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge al fine di permettere il regolare svolgimento delle prossime elezioni amministrative.

9/1542-B/36. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Molteni.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame istituisce e disciplina le città metropolitane; disciplina organi e funzioni delle province; disciplina la città metropolitana di Roma capitale; ridisciplina la composizione dei consigli e delle giunte dei comuni fino a 10.000 abitanti; disciplina le unioni e fusioni di Comuni e contiene una delega al Governo riguardante il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame e riferire nei prossimi mesi in Parlamento in merito ai costi effettivi e all'impatto delle nuove strutture, in particolare legate alla realizzazione delle Città metropolitane.

9/1542-B/39. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Chiarelli.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in oggetto appare come un guazzabuglio generato da una norma incoerente diretta ad abolire le province, con il risultato di sovrapporre anche a parere della Corte dei conti, più organi gli uni agli altri, generando concisione e aumento di spesa;

si crea una discriminazione tra cittadini di serie «A» e cittadini di serie «B»: il cittadino di un comune di un'area metropolitana, se risiede in provincia vota per il suo sindaco; se risiede in città, vota non solo per il suo sindaco, ma si trova a votare per il suo sindaco che diventa anche sindaco metropolitano, in una sorta di «voto uno ed eleggo per due»; il sindaco della città capoluogo di provincia di un'area metropolitana, pur se non eletto nei comuni della provincia, conterà ovviamente più del sindaco veramente eletto e rappresentativo del suo comune;

si dovrebbe porre la ricerca del modello più efficiente per allocare le funzioni nel territorio, che dovrebbe tendere ad evitare duplicazioni di funzioni e estendersi anche all'attività degli organismi partecipati, ai quali sovente è affidata la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni strumentali;

non appaiono convincenti anzitutto la contemporaneità tra la progressiva soppressione della provincia (risparmi) e l'istituzione della città metropolitana (oneri) e, in secondo luogo, il relativo parallelismo quantitativo,

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti diretti ad armonizzare la disciplina proposta con i principi costituzionali del nostro ordinamento, in particolare con i principi autonomistici della Costituzione, tra cui quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall'articolo 5.

9/1542-B/40. Riccardo Gallo.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, in riferimento ai commi 16 e 44 dell'articolo 1, prevede un subentro delle città metropolitane alle province omonime nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

non è tuttavia chiaro con quale procedura vadano rimodulati i suddetti obiettivi tenendo conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti soggetti a diverse modalità di determinazione del saldo obiettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle compatibilità finanziarie, di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità interno al fine di tener conto della confluenza sopramenzionata.

9/1542-B/41. (Testo modificato nel corso della seduta). **Petrenga.**

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in oggetto prevede che il cosiddetto Sindaco metropolitano coincida *ipso iure* con il Sindaco della città capoluogo creando un *vulnus* gravissimo di cui non sfugge la palese incostituzionalità;

il Sindaco metropolitano non risulta riferibile né direttamente né indirettamente all'intero corpo elettorale metropolitano ma solo agli elettori del Comune capoluogo, lasciando scoperti gli elettori degli altri Comuni appartenenti al nuovo ente metropolitano;

questo provvedimento non abolisce le Province ma piuttosto elimina la rappresentanza democratica nelle Province mentre burocrazia, personale e apparati restano al loro posto e lo ha riconosciuto anche la Corte dei conti che ha evidenziato che la nascita delle Città metropolitane può portare ad un aumento di costi, in concomitanza con la permanenza in vita delle istituzioni provinciali. Infatti si verificherebbe un trasferimento del personale delle Province in capo alle Regioni rischiando di determinare un adeguamento verso l'alto delle retribuzioni e un ulteriore aumento della spesa pubblica, senza vantaggi per la collettività;

il numero delle Città metropolitane previsto dal provvedimento in esame appare infine abnorme dal momento che individua nove Città metropolitane nelle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre a Roma Capitale e prevede l'aggiunta di ulteriori cinque Città metropolitane se istituite da Regioni ad autonomia speciale nei rispettivi capoluoghi. Insomma, rischiamo di avere in Italia ben 15 Città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare successivi provvedimenti normativi, volti a rivedere il numero di città metropolitane istituite nel territorio della Repubblica, tra l'altro stabilite sulla base di una normativa risalente agli anni Novanta.

9/1542-B/45. (Testo modificato nel corso della seduta). **Catanoso.**

La Camera,

premessi che:

il comma 44 dell'articolo 1 del testo in esame, prevede che, d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

le città metropolitane dovrebbero salvaguardare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali tenendo conto, nelle procedure di affidamento, del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza;

è opportuno, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, che le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale e/o regionale, individuino lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensioni territoriali non superiori a quelle del territorio della stessa area metropolitana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di natura normativa, affinché, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, si agevoli, attraverso una più congrua definizione dei singoli lotti di appalto, la partecipazione delle piccole e medie imprese a carattere locale.

9/1542-B/46. (Testo modificato nel corso della seduta). **Distaso.**

La Camera,

premesso che:

il combinato disposto dei commi 14 e 82 – che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione – sembrerebbe disporre una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale, tenuto conto che le suddette norme espressamente agiscono «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», il quale a sua volta prevede la scadenza dei medesimi organi al 30 giugno 2014, in coincidenza con la loro scadenza naturale;

le suddette norme, così interpretate, dovrebbero essere valutate alla luce dei principi costituzionali, tenuto anche conto che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che «vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali»;

nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile scorso, il rappresentante del Governo ha in proposito chiarito che il principio di continuità degli organi elettivi, in conformità alle norme vigenti e alla data della loro elezione o nomina, deve essere sempre considerato efficace, salvo disposizioni che espressamente lo contraddicono e che, in assenza di una disposizione espressa con la quale si disponga lo scioglimento anticipato degli organi elettivi, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, che recita: «(...) il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni», precisando altresì che: «non c'è nessuna anticipazione forzata della legislatura per queste province, che gli organi vanno a scadenza naturale e che non c'è nessuna lesione delle garanzie costituzionali, delle norme costituzionali e delle prerogative costituzionali che sono garantite alle assemblee elettive»,

impegna il Governo

a garantire l'interpretazione del combinato disposto dei commi 14 e 82 nel senso indicato in premessa e, quindi, alla luce del principio di continuità degli organi elettivi amministrativi ed in conformità alla regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, individuando altresì ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici che dovessero sorgere.

9/1542-B/48. *(Testo modificato nel corso della seduta).* **Tagliatela, Gianluca Pini.**

La Camera,

premesso che:

la riorganizzazione delle funzioni delle province comporta conseguenze anche sul personale tant'è che, positivamente, la legge garantisce i rapporti di lavoro dei dipendenti. Le province, nel loro insieme, sono rappresentate dall'Unione Province italiane che svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per favorire la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. L'UPI è parte della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle regioni e cura le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;

al personale sia dell'UPI sia delle Unioni Regionali vanno perciò garantite analoghe forme di tutela e di garanzia che ai dipendenti provinciali anche nella prospettiva della modifica costituzionale che determinerà la soppressione delle province stesse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garanzie contrattuali anche per il personale dipendente dall'UPI e dalle Unioni Regionali delle Province.

9/1542-B/49. *(Testo modificato nel corso della seduta).* **Carrescia.**